



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 378 del 24/04/2024

OGGETTO: Adozione del nuovo regolamento aziendale sugli incentivi per lo svolgimento delle attività tecniche necessarie alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici afferenti alle forniture di beni o agli appalti o alle concessioni di servizi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gianluigi Ferri

DIRETTORE UOC Affari Generali: Gianluigi Ferri (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: Giacomo Corsini (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: Laura Guerrini (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Adozione del nuovo regolamento aziendale sugli incentivi per lo svolgimento delle attività tecniche necessarie alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici afferenti alle forniture di beni o agli appalti o alle concessioni di servizi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Dipartimento dei Servizi Generali, UOC Affari Generali, Dott. Gianluigi Ferri (proposta sottoscritta digitalmente), di cui è qui di seguito trascritto integralmente il testo:

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, *“Disciplina del servizio sanitario regionale”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante *“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 71 del 29 aprile 2022 avente per oggetto *“Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale”*, con cui il sottoscritto direttore generale è stato incaricato per un ulteriore triennio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 452 del 2 maggio 2022 *“Recepimento del decreto presidenziale di nomina del direttore generale ed immissione nelle funzioni”*;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del direttore generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19 ottobre 2016 che disciplina l'articolazione ed il funzionigramma delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione aziendale, così come integrata dalle successive delibere di modifica;
- n. 507 del 26 maggio 2023 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale;

PREMESSO, per quanto riguarda l'oggetto specifico del presente provvedimento, che a far data dal 1° luglio 2023 sono divenute efficaci le disposizioni di cui al nuovo codice dei contratti pubblici emanato con il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;

TENUTO CONTO che l'art. 45 del suddetto codice ha nuovamente normato, fra l'altro, la materia degli incentivi per le funzioni tecniche (elencate nell'allegato I.10 al medesimo codice), innovando rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 113 dell'abrogato decreto legislativo n. 50/2016;

RICORDATO, a tal proposito, che con propria delibera n. 268 del 10 marzo 2021 era stato adottato il regolamento degli incentivi al personale per lo svolgimento delle funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 relative agli appalti di forniture e di servizi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito alla nuova regolamentazione, come previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che i criteri di ripartizione sono stabiliti dalle stazioni appalti e dagli enti concedenti secondo i rispettivi ordinamenti;

FATTO PRESENTE che, a parte alcune eccezioni, cioè per gli acquisti di servizi socio sanitari, nonché per gli acquisti c.d. in economia ad affidamento diretto, come da Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 18 marzo 2024 “*Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale. Revoca della dgr 1274/2018*”, la funzione relativa all’acquisizione di beni e servizi è stata trasferita per legge all’Ente Regionale di Supporto Tecnico Amministrativo (Estar) ai sensi degli articoli 101 e 101.1 della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 7/R del 13.02.2018 in materia di attività contrattuale di Estar;

RISCONTRATO, pertanto, che per disciplinare compiutamente e in maniera organica ed omogenea i criteri di ripartizione in applicazione dell’art. 45 del nuovo codice, il testo regolamentare aziendale è stato raffrontato con quello di Estar al fine di evitare fratture nel ciclo di vita dei contratti pubblici, limitatamente all’acquisizione di beni e di servizi;

RIBADITO che, per ogni appalto, la normativa stabilisce che l’importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche viene determinato, quale valore da inserire nel quadro economico dell’intervento, in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base della procedura di affidamento;

VISTO il nuovo Regolamento da adottare sugli incentivi per funzioni tecniche in materia di appalti di forniture e di servizi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, secondo l’articolo 45, comma 2, del codice, le prestazioni retribuibili al personale (sono esclusi i dirigenti) riguardano tutte quelle previste per la gestione delle forniture di beni e degli appalti di servizi solo nel caso in cui sia nominato anche il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC);

RILEVATO che, come previsto dall’Allegato I.10 del codice, le attività tecniche incentivabili (per la parte di competenza di servizi e forniture) riguardano le seguenti funzioni od attività svolte dai dipendenti incaricati della gestione del ciclo di vita di procedure di affidamento di servizi e forniture avviate dopo il 1° luglio 2023:

- la programmazione della spesa per investimenti;
- l’attività del responsabile unico del progetto (RUP);
- la collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto;
- l’attività dei responsabili di fase e degli addetti alla gestione tecnico amministrativa dell’intervento (e loro collaboratori);
- la redazione del progetto dell’intervento (livello unico per forniture e servizi ex art. 41, comma 12, del codice);
- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- la predisposizione dei documenti di gara;
- la direzione dell’esecuzione (DEC), l’attività dei direttori operativi dell’esecuzione e dei collaboratori del direttore dell’esecuzione (c.d. ADEC);
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il collaudo tecnico amministrativo;
- la verifica di conformità finale;
- la regolare esecuzione.

PREMESSO, in merito alla procedura seguita per l’adozione del regolamento accluso alla presente deliberazione, che:

- la nuova normativa sui contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, che conferma in via generale l’esclusione di incentivi per le funzioni ed attività tecniche svolte dai dirigenti, stabilisce che il regolamento debba essere adottato da ciascuna amministrazione secondo il rispettivo ordinamento, senza più prevedere la contrattazione integrativa aziendale; tuttavia atteso che

l'ultimo CCNL per il personale non dirigente del comparto sanità (triennio 2019 – 2021), siglato il 2 novembre 2022, elenca fra le materie da contrattare anche i criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge (vedi art. 9 CCNL, comma 6, lettera d), mentre il Fondo contrattuale denominato "Premialità e condizioni di lavoro" (art. 103 CCNL) include, fra l'altro, le risorse di cui all'art. 113 del soppresso D.Lgs. 50/2016 (cfr. art. 103, comma 5, lettera d, del CCNL), si ritiene che tale passaggio sia tuttora necessario, pur in vigore del nuovo codice, trattandosi di incentivi al personale, ancorchè contabilizzati sul costo dell'intervento, anche tenendo conto della norma di cui all'art. 1 del codice;

- l'incontro con OO.SS. e RSU del personale del comparto, preceduto da informativa con i testi regolamentari, si è tenuto in data 5 marzo 2024, sede in cui le parti hanno concordato di concludere con un testo di accordo fissando il termine del 20 marzo 2024 per ulteriori osservazioni e richieste;

VISTA la nota del 27 marzo 2024 con cui la UOC Valorizzazione del Personale, preposta alla gestione delle relazioni sindacali, ha comunicato che non essendo pervenute osservazioni sostanziali sui testi trasmessi, l'Azienda procederà alla formale adozione ed approvazione degli stessi;

DATO ATTO che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento oggetto di adozione con la presente delibera, gli incentivi per le attività tecniche che fanno capo al dipartimento tecnico e del patrimonio, ossia quelle:

- per gli appalti di lavori e di opere pubbliche;
- per i servizi di architettura ed ingegneria;
- per servizi di facility management;
- per forniture di beni e servizi gestiti dal dipartimento tecnico ed appaltati da altre centrali di committenza (Consip; CET Consorzio Toscana Energia).

poiché la ripartizione di tali incentivi viene disciplinata da apposito e separato ulteriore nuovo regolamento proposto dal Dipartimento Tecnico e del Patrimonio, approvato da questa direzione generale con un'altra delibera *ad hoc*;

PRECISATO che non rientrano neppure nell'ambito di applicazione del regolamento oggetto di adozione con la presente delibera le attività tecniche svolte dai dirigenti impegnati nelle opere PNRR ex art. 5, comma 8, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023: tale normativa ha difatti stabilito che per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del (precedente) codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite (tetto sui fondi contrattuali) di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

DATO ATTO che gli incentivi per funzioni tecniche su progetti PNRR restano quindi disciplinati dai pregressi regolamenti aziendali già approvati durante la vigenza del pre esistente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (art. 113), secondo quanto all'epoca approvato con delibere del direttore generale n. 268 (servizi e forniture) e n. 269 (lavori e servizi di ingegneria), entrambe adottate in data 10 marzo 2021, con l'unica avvertenza che, fra il personale partecipante, figurano stavolta anche i dirigenti per interventi PNRR, previa disapplicazione dell'originaria esclusione, purché essi svolgano una delle attività incentivabili di cui all'art. 113 del soppresso codice di cui al D.Lgs. 50/2016;

RISCONTRATO, infine, che:

- il regolamento allegato si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti relativamente agli appalti di servizi e forniture avviati successivamente al 1° luglio 2023, anche per attività tecniche eseguite prima dell'adozione formale della presente delibera, purché la quantificazione delle

risorse sia stata prevista nell'ambito del quadro economico dell'intervento e, perciò, sia coperto dalle previsioni di bilancio o da altri finanziamenti ad hoc;

- le funzioni tecniche svolte da dipendenti su appalti di servizi e forniture avviati entro il 30 giugno 2023, restano invece disciplinate dal pre esistente regolamento degli incentivi funzioni tecniche: l'ultrattività della pregressa disciplina, approvata con le delibere n. 268 e n. 269 del 10 marzo 2021, vale perciò anche per le attività svolte dopo il 1° luglio 2023, qualora riferite ad appalti di forniture e di servizi avviati entro il 30 giugno 2023;
- tuttavia, al fine di omogeneizzare il regolamento aziendale con il regolamento di EstaR, qualora trattasi di affidamenti disposti dalla centrale di committenza Estar, i criteri di ripartizione indicati negli articoli 9 bis e 10 bis del nuovo regolamento allegato si applicano anche all'erogazione degli incentivi (ai sensi dell'art. 113 del vecchio codice) per le funzioni tecniche relative alla fase esecutiva di contratti e procedure progettate/gestite nella fase di affidamento da EstaR la cui indizione sia avvenuta in data successiva al 01/07/2020 con un indice complessità pari ad 1,00;

RITENUTO di dover adottare ed approvare formalmente il regolamento per le forniture e gli appalti e le concessioni di servizi, rinviando a separato e dedicato atto l'adozione del regolamento degli incentivi per gli appalti di lavori e dei servizi di architettura ed ingegneria;

CONSIDERATO che l'adozione della presente deliberazione, di natura applicativa e regolamentare, non comporta di per sé maggiori oneri a carico del bilancio aziendale;

FATTO PRESENTE che presso la UOC Affari Generali del Dipartimento dei Servizi Generali è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per le parti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

1. di adottare il regolamento aziendale degli incentivi al personale per lo svolgimento delle attività tecniche necessarie alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici afferenti alle forniture di beni o agli appalti o alle concessioni di servizi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, così come allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato alle strutture operative del Dipartimento Economico e del Dipartimento dei Servizi Generali sull'applicazione delle norme regolamentari per le parti rispettivamente di competenza;
3. di rinviare a separato atto l'adozione del regolamento degli incentivi al personale per lo svolgimento di funzioni tecniche negli appalti di lavori, negli appalti dei servizi di ingegneria, negli appalti di facility management e per le forniture di beni e servizi gestite dal dipartimento tecnico;
4. di precisare in particolare che:
 - il regolamento allegato si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti relativamente agli appalti di servizi e forniture avviati successivamente al 1° luglio 2023, anche per attività tecniche eseguite prima dell'adozione formale della presente delibera, purché la quantificazione delle risorse sia stata prevista nell'ambito del quadro economico dell'intervento e, perciò, sia coperto dalle previsioni di bilancio o da altri finanziamenti ad hoc;

- le funzioni tecniche svolte da dipendenti su appalti di servizi e forniture avviati entro il 30 giugno 2023, restano invece disciplinate dal pre esistente regolamento degli incentivi funzioni tecniche: l'ultrattività della pregressa disciplina, approvata con le delibere n. 268 e n. 269 del 10 marzo 2021, vale perciò per le attività svolte dopo il 1° luglio 2023, qualora riferite ad appalti di forniture e di servizi avviati entro il 30 giugno 2023;
 - al fine di omogeneizzare il regolamento aziendale con il regolamento di EstaR, qualora trattasi di affidamenti disposti dalla centrale di committenza Estar, i criteri di ripartizione indicati negli articoli 9 bis e 10 bis del nuovo regolamento allegato si applicano anche all'erogazione degli incentivi (ai sensi dell'art. 113 del vecchio codice di cui al D.Lgs. 50/2016) per le funzioni tecniche relative alla fase esecutiva di contratti e procedure progettate/gestite nella fase di affidamento da EstaR la cui indizione sia avvenuta in data successiva al 01/07/2020 con un indice complessità pari ad 1,00;
 - l'ultrattività della pregressa disciplina regolamentare aziendale (delibera n. 268 e delibera n. 269/2021) concerne, altresì, anche per le attività tecniche svolte dai dirigenti sino al 2026, limitatamente ad interventi PNRR, purché essi svolgano una delle attività incentivabili di cui all'art. 113 del codice emanato col soppresso D.Lgs. 50/2016;
5. di dare incarico alla UOC Affari Generali di pubblicare copia integrale della presente delibera all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
6. di trasmetterne un'altra copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., al Collegio Sindacale.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA LETIZIA CASANI

DATA FIRMA: 24/04/2024 16:41:41

IMPRONTA: 30646466303637346164663266333931616539653564386264303234633432363231326436376139